

## **Nota n. 32 del 13 giugno 2023 <sup>(1)</sup>**

### **Attuazione degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea sull'utilizzo di soluzioni di *onboarding* a distanza del cliente per le finalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2022/15)**

La Banca d'Italia ha dichiarato all'Autorità bancaria europea (*European Banking Authority*, 'EBA') l'intenzione di conformarsi agli [Orientamenti dell'EBA sull'utilizzo di soluzioni di \*onboarding\* a distanza del cliente per le finalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva \(UE\) 2015/849](#) (EBA/GL/2022/15, 'Orientamenti dell'EBA').

La presente Nota dà attuazione agli Orientamenti dell'EBA, che assumono il valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella [Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d'Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza](#).

#### **1. Oggetto**

Gli Orientamenti dell'EBA disciplinano le procedure e i controlli di cui i destinatari dovrebbero dotarsi e le misure da assumere nel caso in cui gli stessi adottino o rivedano soluzioni per adempiere a distanza agli obblighi di identificazione, verifica e acquisizione di informazioni sullo scopo e la natura del rapporto, nell'ambito dei processi di adeguata verifica della clientela. Gli Orientamenti indicano altresì le misure che i destinatari dovrebbero adottare qualora adempiano a questi obblighi tramite terzi.

#### **2. Destinatari**

La presente Nota si applica ai seguenti intermediari:

- a) banche;
- b) società di intermediazione mobiliare (SIM);
- c) società di gestione del risparmio (SGR);
- d) società di investimento a capitale variabile (SICAV);

---

<sup>(1)</sup> Modificata in data 28 novembre 2023 per estendere l'applicazione degli Orientamenti dell'EBA anche agli intermediari vigilati che non sono destinatari degli stessi e per fissare un termine ultimo entro cui tutti gli intermediari sono chiamati ad adeguarsi agli Orientamenti anche in relazione a soluzioni di *onboarding* già utilizzate e non sottoposte a revisione nonché in data 14 gennaio 2025 per estenderne l'applicazione ai prestatori di servizi per le cripto-attività di cui alla lettera g-bis) della presente Nota, vigilati dalla Banca d'Italia a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 204, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

- e) società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);
- f) istituti di moneta elettronica (IMEL);
- g) istituti di pagamento (IP);
- g-bis) prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera v-bis), del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, diversi dagli intermediari bancari e finanziari sopra indicati;
- h) succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo;
- i) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
- l) intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, incluse le società fiduciarie;
- m) soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'art. 111 del TUB;
- n) Poste Italiane S.p.A., per l'attività di bancoposta;
- o) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. <sup>(2)</sup>.

### **3. Data di applicazione**

Gli Orientamenti dell'EBA si applicano:

- a partire dal 2 ottobre 2023 agli intermediari di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i);
- a partire dal 1° marzo 2024 agli intermediari di cui alle lettere l) - o);
- a partire dal 30 dicembre 2024 agli intermediari di cui alla lettera g-bis) e alle succursali insediate in Italia di prestatori di servizi per le cripto-attività aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo.

I destinatari dovrebbero applicare le previsioni degli Orientamenti quando adottino nuove soluzioni di adeguata verifica a distanza o rivedano quelle già in uso per l'*onboarding* di nuovi clienti.

Tutti i destinatari della presente Nota sono chiamati ad adeguarsi agli Orientamenti dell'EBA, al più tardi entro il 2 ottobre 2024, in relazione a tutte le soluzioni di *onboarding* utilizzate <sup>(3)</sup>.

### **4. Disposizioni di riferimento**

- Articoli 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e 25-29, 40 della Direttiva (UE) 2015/849.
- Articoli 19, 26-30, 31-32 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

---

<sup>(2)</sup> L'ambito soggettivo di applicazione della presente Nota è stato esteso ai soggetti di cui alle lettere da l) a o) in data 28 novembre 2023.

<sup>(3)</sup> Questo termine è stato introdotto in data 28 novembre 2023.

- Parte prima, Sezione I e Parte Seconda, Sezione VIII, delle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019.

\*\*\*

Gli Orientamenti dell'EBA integrano il *framework* nazionale in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e, per quanto di competenza, la disciplina prudenziale; essi si applicano nei limiti di quanto consentito dalle norme di legge e regolamentari in materia.

Le [Disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo](#) del 30 luglio 2019 restano in vigore, ad eccezione delle previsioni in materia di video-identificazione, che sono state abrogate <sup>4</sup> (<sup>4</sup>).

Gli intermediari dovrebbero applicare gli Orientamenti dell'EBA anche quando utilizzino, come strumento di identificazione, identità digitali con livello di garanzia almeno significativo, rilasciate nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché identità digitali o servizi fiduciari qualificati, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014 (cd. eIDAS -*electronic IDentification, Authentication and trust Services*), di cui all'articolo 19, comma 1, n. 2, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Il paragrafo 4.5.2 degli Orientamenti dell'EBA si applica nei limiti previsti dall'articolo 30, comma 1, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e dalle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela.

I destinatari della presente Nota compiono ogni sforzo per conformarsi agli Orientamenti dell'EBA, secondo quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità bancaria europea.

---

(<sup>4</sup>) Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 13 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023.